

Cassazione civile sez. lav., 08/05/2025, n. 12204

### Svolgimento del processo

1. la Corte d'Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto l'illegittimità della sanzione disciplinare (sospensione per dieci giorni) irrogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nei confronti di (*omissis*), docente della scuola pubblica, per avere egli patrocinato cause come avvocato nei confronti del Ministero datore di lavoro;

la Corte territoriale riteneva che, essendo stata data autorizzazione per lo svolgimento dell'attività forense, senza limitazioni, non si potesse ritenere illegittimo il fatto che il docente avesse patrocinato anche cause nei confronti del Ministero datore di lavoro;

essa aggiungeva altresì che non poteva ritenersi decisivo il fatto che il Dirigente scolastico avesse chiesto chiarimenti al docente sul patrocinio di cause in conflitto di interessi, in quanto ciò non era scaturito in alcuna revoca o modifica del provvedimento autorizzatorio, potendo anzi il docente pensare che le sue spiegazioni fossero state soddisfattive;

il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso di (*omissis*);

### Motivi della decisione

1. il primo motivo adduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994 da esso richiamato e dell'art. 58-bis della legge n. 662/1996, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;

con esso il Ministero sostiene che le norme delineino un principio generale per cui l'attività in conflitto di interesse è da ritenersi sempre vietata;

il secondo motivo adduce, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa e/o erronea valutazione, ex artt. 115 e 116 c.p.c., delle risultanze istruttorie;

esso, ancora sul presupposto che l'assenza di conflitto di interessi sia da ritenere presupposto comunque condizionante rispetto alla legittimità del patrocinio difensivo, è sviluppato sostenendo che la menzione nell'autorizzazione del solo limite di evitare pregiudizio agli obblighi della funzione docente ed agli impegni scolastici non poteva essere inteso come tale da escludere la necessità che l'esercizio dell'attività forense non si svolgesse in vertenze promosse o da promuoversi contro la P.A. di appartenenza;

infine, il terzo motivo sostiene la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione ovvero motivazione apparente in relazione agli art. 360 n. 4 c.p.c., 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.;

con la censura si assume che erroneamente la Corte d'Appello avrebbe concluso che, non avendo il Dirigente Scolastico, in esito alla richiesta di chiarimenti, revocato o modificato l'autorizzazione già concessa, quanto riferito dal docente avrebbe tranquillizzato il superiore circa la correttezza del comportamento tenuto dal (omissis) e che egli fosse stato così legittimato a proseguire nell'attività esterna come fino a quel momento svolta anche in cause riguardanti la P.A. di appartenenza;

secondo il Ministero, in tal modo, non essendo indicato su quali basi i chiarimenti avrebbero avuto un effetto tranquillizzante, il ragionamento giudiziale consisterebbe in una mera supposizione e traviserebbe la portata della richiesta formale avanzata nei riguardi del docente, non equivoca nel senso di manifestare la contrarietà allo svolgimento del patrocinio difensivo nei riguardi dell'Amministrazione scolastica;

2. i motivi vanno esaminati congiuntamente data la loro connessione logico-giuridica;

3. il collegio ritiene che sia corretto quanto sostenuto dal Ministero nel primo e, in parte, nel secondo motivo ovvero sia che l'assenza di un conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione di appartenenza sia condizione indefettibile dell'autorizzazione del docente allo svolgimento di attività forense;

3.1 il contesto normativo muove da un principio generale (art. 60 D.P.R. n. 3 del 1957, quale richiamato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001) di incompatibilità tra attività professionale e pubblico impiego;

il principio è oltre ad una deroga generale rispetto ai pubblici dipendenti part time con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (art. 1, co. 58, legge n. 662, del 1996), peraltro a propria volta limitabile (art. 1, cit. co. 58-bis) per attività che si realizzino in concreto in conflitto di interessi o mediante provvedimenti ministeriali generali rispetto ad attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti e consente deroghe, come si ricava dal comma 7 dell'art. 53 cit. ove si fa riferimento a dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali;

ciò quanto in effetti accade rispetto ai docenti scolastici, per i quali l'art. 508, co. 15, del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede sia consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio;

non vi Ã¨ quindi dubbio che lâ€™autorizzazione del Dirigente Scolastico consenta ai docenti lâ€™esercizio della professione forense;

**3.2** non vi Ã¨ tuttavia altrettanto dubbio â€” ed in tal senso vanno condivise in diritto le difese del Ministero e di conseguenza corretta la motivazione in diritto della Corte d’Appello â€” che dall’intero impianto normativo si colga un generale divieto di svolgere attivitÃ che siano in conflitto di interessi anche potenziale rispetto all’impiego pubblico e â€” per quanto qui rileva â€” alla docenza;

ne sono indicazione indubbia il richiamo al conflitto di interessi come limite generale nell’art. 1, co. 58-bis, cit., i plurimi richiami al conflitto di interessi come limite contenuti nell’art. 53, cit., nonchÃ© lo stesso principio di fondo dell’incompatibilitÃ tra le libere professioni e lâ€™impiego presso la P.A., di cui all’art. 60 cit., che indubbiamente affonda le radici in una complessiva necessitÃ di coerenza tra servizio pubblico e doveri primari di fedeltÃ (art. 98 Cost.);

**3.3** ciÃ² per concludere â€” in chiarimento di quanto giÃ ritenuto da Cass. 17 ottobre 2018, n. 26016 â€” che lâ€™autorizzazione eventualmente rilasciata ad un docente per lâ€™esercizio dell’attivitÃ forense ha comunque in sÃ© il limite implicito del divieto di esercizio in conflitto potenziale o concreto di interessi, nel senso che Ã¨ in ogni caso non consentita la cura il patrocinio, anche sul piano consulenziale, di vertenze promosse o da promuoversi contro lâ€™Amministrazione di appartenenza, sicchÃ© la violazione di tale divieto costituisce inadempimento e possibile illecito disciplinare;

**4.** ciÃ² doverosamente posto, nel caso concreto vi sono perÃ² elementi che non consentono di addivenire all’accoglimento del ricorso per cassazione;

**4.1** la sentenza impugnata ha ritenuto infatti che il Dirigente scolastico â€” fosse a conoscenza della circostanza che il prof. (*omissis*) patrocinasse anche in cause in cui era parte lâ€™Amministrazione di appartenenzaâ€” e che pur dopo la richiesta formale di chiarimenti, il medesimo Dirigente non modificÃ² il provvedimento autorizzativo che non conteneva indicazioni in ordine al divieto di esercizio dell’attivitÃ forense in vertenze riguardanti lâ€™amministrazione scolastica, risultando anzi egli da tale confronto â€” tranquillizzato â€” circa la correttezza del provvedimento autorizzativoâ€” vale a dire nel senso che quest’ultimo non necessitava di integrazioni limitative;

ciÃ² posto, se Ã¨ vero, come si Ã¨ detto, che il limite del conflitto di interessi non necessita di esplicitazioni in sede autorizzativa ed opera nei riguardi del docente a prescindere dal fatto che il provvedimento ne faccia menzione, nel caso di specie, in concreto, il senso dell’argomentare della Corte d’Appello Ã¨ quello per cui il docente, in esito alla mancanza di modifica all’autorizzazione rilasciatagli pur dopo lâ€™incontro con il Dirigente e la valutazione del tema del patrocinio di vertenza riguardanti la scuola pubblica, non colse nel comportamento del proprio

superiore una esortazione o un ordine di non proseguire nell'attività forense come fatto fino a quel momento;

anche perché quell'inerzia del Dirigente seguiva ad un trascorso episodio in cui, anni prima, era stata invece irrogata al (*omissis*) la sanzione della censura per un fatto analogo;

la Corte territoriale ha in sostanza ritenuto che, per come svilupparsi in concreto la vicenda oggetto di causa, il docente avesse potuto maturare un affidamento rispetto alla possibilità di proseguire l'attività forense anche in vertenze riguardanti la scuola pubblica che non giustificava l'applicazione poi di una sanzione, per difetto a quel punto di colpevolezza;

ciò non significa di certo che il (*omissis*) sia da aversi per autorizzato a proseguire nella conduzione della professione di avvocato in conflitto di interessi, ma solo che non è illegittima la decisione dei giudici del merito di annullamento, per quanto in concreto accaduto in quel frangente, della sanzione disciplinare irrogata;

in altre parole, il principio resta, anche per il (*omissis*), quello sancito al punto 3.3, ma l'annullamento della sanzione irrogata nei suoi confronti nel caso di specie resiste all'impugnazione del Ministero, per l'affidamento su cui ha evidentemente fatto leva la Corte d'Appello;

**4.2** altra parte, non si può dire che il convincimento della Corte territoriale sia immotivato e privo di riscontro istruttorio;

esso si regge infatti su un ragionamento presuntivo che associa la mancata modifica in senso modificativo all'essere ciò avvenuto in esito ad un incontro tenutosi dopo la comunicazione di una nota in cui il Dirigente aveva invece manifestato l'esistenza di profili di incompatibilità dell'attività svolta con il ruolo di docente, nel senso che un tale concatenarsi di comportamenti aveva fatto confidare il (*omissis*) nella possibilità di proseguire nel patrocinio di quelle vertenze;

si tratta dunque di un convincimento di merito rispetto al quale le censure riguardanti la valutazione dell'istruttoria si traducono in manifestazioni di difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi così il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento giudiziale tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505);

**5.** tutto ciò comporta che, pur precisati nei termini sopra visti i principi di diritto che regolano la fattispecie dell'esercizio della professione forense da parte di docenti della scuola pubblica, il ricorso per cassazione va comunque rigettato;

6. le spese del grado seguono la soccombenza;

Il principio consolidato (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) quello per cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo;

nonostante il rigetto del ricorso nulla deve dunque disporsi in proposito;

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 6 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria l'8 maggio 2025.

**Campi meta**

*Giurispedia.it*

*Giurispedia.it*

**Massima :**

***Pur affermando in diritto il principio generale per cui l'autorizzazione all'esercizio della professione forense per i docenti implica un divieto implicito di patrocinare cause contro l'Amministrazione di appartenenza (la cui violazione costituisce in astratto illecito disciplinare), la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Ministero se la Corte di merito ha fondato l'annullamento della sanzione disciplinare su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, quale il legittimo affidamento del docente sulla liceità della propria condotta, derivante dall'inerzia o dall'ambiguo comportamento del Dirigente scolastico dopo la richiesta di chiarimenti, qualificando tale convincimento come ragionamento presuntivo di merito sottratto a nuova valutazione in cassazione.***

**Supporto Alla Lettura :**

## RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d'appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull'accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi. La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi di ricorso l'art. 360 c.p.c. dispone che le sentenze possono essere impugate:

- per motivi attinenti alla *giurisdizione*,
- per violazione delle *norme sulla competenza*, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- per *violazione o falsa applicazione di norme di diritto* e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per *nullità della sentenza o del procedimento*;
- per *omesso esame circa un fatto decisivo* per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d'accordo per omettere l'appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c.) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. A pena di inammissibilità sono previsti determinati requisiti di forma:

- la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura

*Giurispedia.it*